

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIULIO CONTI

Disciplina della clonazione umana

Presentata il 28 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni le pratiche scientifiche legate alla manipolazione del patrimonio genetico hanno subito una *escalation* imprevedibile e per questo difficilmente controllabile.

Frontiere ritenute invalicabili sono state abbattute da un giorno all'altro, ponendo drammaticamente all'attenzione problemi di natura etica, morale e religiosa che interessano l'uomo nel profondo dell'intimo e la società nelle sue fondamenta.

La genetica ha spalancato orizzonti di vastità tale da impedire la piena comprensione dei suoi contenuti e delle implicazioni future, ponendo così moltissimi interrogativi e una sola certezza: che dalla manipolazione genetica potranno trarsi i più impensabili miracoli come le più oscure aberrazioni.

All'indomani della riuscita dell'esperimento di clonazione della pecora « Dolly », i tentativi e gli studi sulla manipolazione genetica sono aumentati in maniera con-

siderevole, spesso accompagnati da dichiarazioni trionfistiche sulla certezza della riuscita della clonazione umana.

Valutando con molta attenzione ed obiettività la situazione attuale, ritengo improcrastinabile un intervento da parte del legislatore, per delineare nettamente un percorso etico e scientifico al di fuori del quale sia impossibile spingersi nella ricerca e nella sperimentazione.

Occorre assolutamente impedire, tramite una normativa rigorosa, che vengano estese all'uomo pratiche quali la clonazione o comunque la riproduzione di un individuo utilizzando un solo patrimonio genetico e tanto meno tramite la commistione, ottenuta in laboratorio, di geni di personaggi più o meno noti.

In America già si parla di riprodurre copie di Ronald Reagan, Marilyn Monroe, Madre Teresa di Calcutta o Michael Jordan, ma fortunatamente anche lì, come in Italia, questa componente permissiva è fortemente minoritaria.

Negli USA si è costituita una commissione referente sul tema in previsione di future leggi che regolamentino la materia sulla scia di quanto fatto in Germania.

Numerosi Governi hanno esaminato questo problema e adottato provvedimenti legislativi o manifestato opinioni ufficiali a riguardo, alcuni nettamente proibizionisti altri, purtroppo, abbastanza aperti e permissivi.

Negli ultimi mesi, scienziati e studiosi, anche in Italia, hanno annunciato che si sta procedendo alla realizzazione della clonazione umana.

Alla luce di questa problematica molto complessa e del rapidissimo evolversi degli eventi, l'approvazione di una legge che regolamenti e disciplini la sperimenta-

zione genetica sull'uomo e che proibisca inequivocabilmente ogni pratica legata alla clonazione dell'individuo è inderogabile.

La presente proposta di legge stabilisce dei limiti chiari e ineludibili per chiunque intraprenda sperimentazioni o attività produttive connesse alla genetica umana.

L'articolo 1, oltre a definire l'ambito di applicazione della legge, commina pene severissime per i trasgressori.

Si sottolinea come l'estrema severità delle pene è necessaria, sia in quanto forte segnale di precise volontà etiche, bioetiche e politiche, sia come strumento di forte dissuasione dal commettere illeciti impensabilmente repressi dal punto di vista economico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di una copia genetica di un essere umano, utilizzando il metodo della clonazione o qualsiasi altro metodo finalizzato ad ottenere lo stesso risultato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Chiunque compie attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di cellule umane differenziate o alla modificazione di uno o più tratti del codice genetico umano, fatti salvi quelli per i quali sia dimostrata la correlazione con patologie o con disfunzioni fisiche, nonché attività di sperimentazione di laboratorio finalizzata alla riproduzione di un essere umano che escluda uno dei due soggetti della riproduzione stessa, riducendo da due a uno il numero dei patrimoni genetici interessati, è punito ai sensi dei commi 1 e 5.

3. La pena di cui ai commi 1 e 5 si applica, altresì, a chiunque dirige, organizza, finanzia o pubblicizza le attività di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2.

4. La pena di cui al comma 1 è aumentata se dalle attività di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2 deriva la fecondazione di un ovulo.

5. La condanna ai sensi del presente articolo comporta l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medica.

€ 0,26



14PDL0043160